

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 04/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 11 ottobre 2010, n. 459

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a "ECOCAPITANATA S.r.l." relativamente all'impianto in Cerignola alla Z.l. LOTTO 106 - codice attività IPPC 5.1 - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 103.

L'anno 2010 addì 11 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA, ING. ANTONELLO ANTONICELLI

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visto il Regolamento Regionale 18/07 "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. n°152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo". Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs n.133/05: "Norme in materia di incenerimento dei rifiuti;
- il DPR n. 254 del 15 luglio 2003: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- L'impianto "ECOCAPITANATA S.r.I." con sede in Cerignola alla Z.I. LOTTO 106 è attualmente autorizzato all'esercizio con determina 151/15 del 18 novembre 2005 ai sensi del D.Lgs n.133/05: "Norme in materia di incenerimento dei rifiuti" rilasciata dalla Provincia di Foggia ed è inoltre autorizzato in forza degli ulteriori provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale, riportati nell'allegato tecnico Allegato A al punto 5.0.;
- Con D.Lgs. 59/05 è stata introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007, "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 5 Gestione rifiuti (impianti di incenerimento)" pubblicato sulla G.U. n. 130 del 07.06.2007;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente

Vista la domanda e relativa documentazione presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società

"ECOCAPITANATA S.r.I.", acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e grandi Impianti, in data 04.06.07 con il n. 8940, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari e rifiuti speciali".

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e grandi Impianti, con il n. 17764 del 27.11.2007, a corredo di quella precedentemente inviata, così come richiesto dall'Ufficio con le note prot. n. 11637 del 17.07.2007 e prot. n. 15710 del 10.10.2007;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento avvenuta in data 10.03.2008 prot. n.4124;

Visto che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, trasmettendo copia dell'avvenuta pubblicazione sul Corriere della Sera con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e grandi Impianti con il n.6824 del 06.05.2008;

Vista la nota della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti prot. n.17649 del 17.12.2008 con la quale si invitava la Società ad attivare la procedura di VIA presso il competente Ufficio regionale per stabilire la compatibilità ambientale dell'insediamento esistente connessa anche all'incremento della potenzialità richiesta per l'AIA.

Considerato che i termini per il rilascio dell'AIA a far data dalla richiesta di attivazione della procedura di compatibilità ambientale restavano sospesi fino all relativo esito

Vista la nota della Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche del 21.05.10 prot. n. 7130, con la quale, per consentire il prosieguo dell'attività istruttoria concernente l'autorizzazione integrata ambientale, si comunicavano gli esiti della seduta del Comitato Regionale VIA

Vista la nota della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e grandi Impianti (prot. n.7344 del 26.05.2010) con la quale si prendeva atto della sopra citata comunicazione e si comunicava la riapertura dei termini relativi al procedimento di AIA, convocando tutti gli Enti a partecipare alla conferenza di servizi.

Vista la D.D. n. 208 del 03.06.10 rilasciata dall'Ufficio programmazione VIA e politiche energetiche della Regione Puglia: "Procedura di VIA Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi nella zona industriale di Cerignola (FG). Proponente: Ecocapitanata srl"

preso atto:

- della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 04.06.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, é stato chiesto alla Società di integrare il PMC secondo quanto prescritto dell'ARPA DAP Foggia e dalla Regione Puglia con il Provvedimento di VIA rilasciato con D.D. n. 208 del 03.06.10:
- dell'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso l'impianto in data 14.06.2010, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, durante il corso del quale la Società rappresentava che la prescrizione riportata nel provvedimento di VIA regionale D.D. n.208 del 03.06.10 "pone dei problemi di non poco conto sia dal punto di vista economico che temporale, infatti il dover installare il dispositivo per il monitoraggio in continuo di HF presuppone la necessità di disinstallare tale dispositivo, quindi di non avere a disposizione il monitoraggio in continuo dei parametri già monitorati per circa 4 mesi" e a tal proposito l'Arpa DAP Foggia si riservava di valutare l'opportunità di monitorare

l'HF in maniera discontinua secondo quanto previsto dal D.Lgs. 133/05 subordinando comunque la valutazione definitiva alla decisione formale del competente Ufficio VIA Regionale;

- della nota della Regione Puglia Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti registrata al protocollo con n. 8055 del 16.06.10 con la quale veniva comunicato all'Ufficio VIA regionale, quanto emerso in sede di sopralluogo, in merito al monitoraggio in continuo dell'HF.
- della documentazione integrativa pervenuta a seguito della Conferenza di Servizi del 04.06.2010 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.06.10 con n. 8095;
- della D.D. n. 264 del 23 giugno 2010 rilasciata dall'Ufficio programmazione VIA e politiche energetiche della Regione Puglia: "Procedura di VIA Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi nella zona industriale di Cerignola (FG). Parziale rettifica D.D. 208 del 3 giugno 2010 Proponente: Ecocapitanata srl ";
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi in data 24 giugno 2010, convocata dall'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 8367 del 22.06.10, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, come riportato nel rispettivo verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti nell'ambito della quale:
- si prendeva atto della D.D. n. 264 del 23 giugno 2010, sopra citata con la quale veniva disposto che "venga effettuato un controllo periodico dell'HF la cui cadenza va concordata con l'ARPA" "essendo presente presso l'impianto uno scrubber per l'abbattimento con NaHCO3 degli acidi tipo HCL ed HF."
- si imponeva alla Società di raggiungere entro il termine perentorio di sei mesi, a partire dalla data di rilascio della autorizzazione, il rispetto per il parametro HCl del valore limite, più restrittivo, pari a 8 mg/Nm3 previsto dalle BAT di settore rispetto a quello precedentemente autorizzato previsto dal D.Lgs 133/05 di 10 mg/Nm3, mediante quanto riportato e prescritto al punto 8 dell'allegato tecnico "ALLEGATO A" parte integrante del presente provvedimento AIA, al fine del rispetto di quanto previsto dalla BAT di riferimento:
- si imponeva alla Società di incrementare per i primi sei mesi a partire dalla data di rilascio della autorizzazione, la frequenza del monitoraggio di PCDD +PCDF da quadrimestrale a bimestrale;
- si imponeva alla Società di monitorare per i primi sei mesi a partire dalla data di rilascio della autorizzazione, la concentrazione di PM10 PM2,5, in punti significativi concordati con Arpa Puglia e Comune.

Visti i pareri favorevoli dell'Arpa Puglia - DAP Foggia, della ASL di Cerignola, dell'Ufficio Rifiuti al rilascio dell'AIA alle condizioni stabilite in sede di CDS decisoria

Visto il parere favorevole del Comune di Cerignola acquisito al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 8987 del 05.07.10.

Visto il parere favorevole della Provincia di Foggia acquisito al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 8536 del 25.06.10

Pertanto:

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica e delle conferenze di servizi tenutesi in data 04 giugno 2010 e 24 giugno 2010 e visti i contenuti dei pareri espressi da tutti gli Enti intervenuti nel corso del procedimento che si esprimevano favorevolmente al rilascio dell'AIA alle condizioni/prescrizioni contenute nel presente provvedimento con allegati;

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", parte integrante del presente atto amministrativo,

tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni indicate al punto 5.0 dell' "Allegato A";

preso atto che la ditta "ECOCAPITANATA S.r.l" - impianto di CERIGNOLA (FG) non risulta registrata ai sensi del Regolamento EMAS, e non risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque);

Visto il parere di compatibilità ambientale favorevole, espresso dalla Regione Puglia, competente in materia di VIA per la specifica attività oggetto di autorizzazione ai sensi delle Leggi Regionali 11/01 e 17/07, con D.D.208 del 3.06.10.e con D.D. n. 264 del 23.06.10

richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie - Aia" convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243 in forza del quale "Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazione ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto."

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla "ECOCAPITANATA S.r.l." impianto di CERIGNOLA il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i. Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

Di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società "ECOCAPITANATA S.r.l" per l'impianto sito in Cerignola alla Z.I. LOTTO 106 con codice attività IPPC 5.1. All. I al D.Lgs. 59/05, alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 34 (trentaquattro) facciate, "Allegato B" - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 30 (trenta).

Di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 59/05 e smi;
- l'efficacia della presente autorizzazione, limitatamente al recupero di rifiuti non pericolosi, è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie secondo i criteri del Regolamento Regionale 18/2007 e alla successiva approvazione delle stesse da parte della competente Provincia;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lqs. 59/05;
- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;
- la Società è tenuta a concordare con il Comune di Cerignola iniziative finalizzate alla più efficace diffusione e conoscenza dei dati ambientali:
- l'Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A e B";
- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore;

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Cerignola;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società "ECOCAPITANATA S.r.I" con sede legale in Cerignola alla Z.I. LOTTO 106;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'ufficio Inquinamento Il Dirigente e Grandi Impianti del Servizio Ecologia Ing. Caterina Dibitonto Ing. Antonello Antonicelli

Il Funzionario istruttore Dr.ssa Francesca Visicchio